

Nota sulle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge 221/2012 che si registrano nella sezione speciale delle startup innovative

A cura di Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico

Secondo l'art. 25, comma 3 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012, e successive modificazioni: "le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti."

Considerando la data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012 (20 ottobre 2012) e quella di entrata in vigore della legge 221/2012 (18 dicembre 2012), si precisa che la durata di applicazione della disciplina delle startup innovative è regolata secondo quanto indicato nel seguente schema:

Data di costituzione dell'impresa	Durata massima di applicazione della disciplina
Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012	4 anni (fino al 18 dicembre 2016)
Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010	3 anni (fino al 18 dicembre 2015)
Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009	2 anni (fino al 18 dicembre 2014)